

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 31 ottobre 1895, *Pres. BIANCHI, Est. TIEPOLO, Giarrizzo c. Comune di Marino.*

**Segretario comunale — Licenziamento — Giunta prov. amm.— Sede tutoria** (L. com. e prov. 10 febbraio 1889 art.12; L.1 maggio 1890 sulla giustizia amministrativa art.1, n. 2). **Giunta prov. amm.— Materie Giurisdizione tutoria — Decisioni in sede contenziosa — Nullità** (L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art.10; L.1 maggio 1899 sulla giustizia amministrativa, art.1, 13).

*I ricorsi relativi a licenziamento del segretario comunale debbono esser decisi dalla Giunta prov. amm. in sede tutoria e non in sede contenziosa. (1)*

*È nulla la deliberazione della Giunta prov. amm. relativa alle sue funzioni di tutela (nella specie, un licenziamento di segretario comunale) se sia stata emessa in sede contenziosa e con le norme dettate dalla legge sulla giustizia amministrativa. (2)*

La Sezione, ecc. — Attesoché l'art.12 della attuale legge com. prov. determinando la posizione giuridica del segretario comunale nei suoi rapporti col Comune meglio che non lo facesse la legge precedente, ha stabilito che il segretario non può essere licenziato prima del termine senza deliberazione motivata presa dal Consiglio coll' intervento di almeno due terzi dei consiglieri, ed a guarentigia di questo diritto ha dato il ricorso alla Giunta prov. amm. e al Consiglio di Stato.

Attesoché è manifesto che la decisione della Giunta prov. amm. di cui parla l'articolo non può essere che quella che emana in sede tutoria amministrativa, e quindi dalla Giunta composta a termini dell'art.10 della legge 10 febbraio 1889 (testo unico) e deliberante colle formalità disposte dal capo II del regolamento 10 giugno detto anno.

Attesoché nella sopravvenienza della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato la decisione di questo riserbata dall'art.12 della legge comunale contro le deliberazioni della Giunta prov. amm., venne ad entrare nelle attribuzioni contenziose della IV Sezione, e con cognizione di merito per quanto dispone l'art.25, n.3, della prima di dette leggi; ma con ciò il provvedimento del detto art.12 non venne a subire sostanziale alterazione.

Attesoché, sopravvenuta la legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa, la quale con l'art.1, n.12, attribuisce alla sede contenziosa della Giunta prov. amm. il conoscere dei ricorsi degli impiegati comunali in qualsiasi forma licenziati, potè dubitarsi se, cessata nella Giunta la veste di deliberare in questa materia a mente dell'art.12 della legge comunale, anche i ricorsi dei segretari comunali contro le deliberazioni di licenziamento dovessero essere sottoposti alla giurisdizione contenziosa della stessa Giunta ed essere decisi colle ritualità disposte dalla legge del 1890. Ma la giurisprudenza di questa Sezione può dirsi ormai soda nel punto che una disposizione di carattere speciale, e fatta in favorevole contemplazione del segretario comunale, non può ritenersi senz'altro abrogata in quanto al procedimento colla sostituzione di quelle norme comuni di procedura che la nuova legge portava non già pel segretario comunale in ispecie, ma in genere per tutti gl'impiegati comunali delle provincie e delle Opere pie; mentre è più razionale e logico che la disposizione dell'art.12 della legge comunale continui a spiegare il suo effetto nei rapporti pei quali fu stabilita anche in ordine al sistema procedurale che a dettame di quell'articolo assicura al segretario il notevole vantaggio di avere in definitiva una decisione del Consiglio di Stato, con cognizione anche di merito della controversia e non con semplice ispezione di legittimità, come sarebbe a mente dell'art.19 della ridetta legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.

Attesoché la Giunta prov. amm. di Roma ha posto in non cale questa regola, e sul gravame del segretario Giarrizzo contro la deliberazione del Comune di Marino pel suo licenziamento, ha profferito

la impugnata decisione essendo composta a termini dell'art.13 della legge del 1890, ed in tutto colle norme di procedura che sarebbero indette per la osservanza di detta legge, anziché attenersi, come doveva, al procedimento amministrativo nello esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di tutela dettate dal capo II dell' accennato regolamento.

Attesoché le forme di giurisdizione sono materia di ordine pubblico; non potrebbe quindi essere sanata la irregolare sostituzione di una procedura all'altra da una specie di adesione della parte, avendo lo stesso Giarrizzo dichiarato di adire la Giunta in sede contenziosa e fatto istanza per la fissazione dell'udienza; mentre poi nel ricorso attuale non manca di opporre la inosservanza della procedura stabilita dalla legge come primo mezzo d'impugnazione della decisione emanata in sede contenziosa.

Attesoché dovendosi per tale motivo annullare la impugnata decisione profferita dalla Giunta prov. amm. in una sede che non era pertinente all'indole della materia del contendere, le risultanze degli atti, specialmente quelle della inchiesta, devono rimanere ferme perché possa la stessa Giunta tenerne conto nella nuova deliberazione che sarà per emettere nella sede legittima.

Per questi motivi, ecc.